



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 11 gennaio 1957, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante *"Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi"*;

VISTA la legge 21 luglio 1967, n. 613 e successive modifiche ed integrazioni, recante *"Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6 sulla Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi"*;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, recante *"Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali"* ed in particolare l'articolo 6, comma 5 secondo il quale *"Il titolare del permesso ha diritto a due successive proroghe di tre anni ciascuna, se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso stesso"*;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 recante *"Attuazione della direttiva 94/22/CEE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi"*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e sue modifiche e integrazioni, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTA la legge 20 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche ed integrazioni, recante *"Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"*;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante *"Norme in materia ambientale"*, come modificato dall'art. 2, comma 3 lettera h), del D. Lgs. 128/2010, che introduce all'art. 6 del D.Lgs. 152/2006, il comma 17, in base al quale *"...le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. Resta ferma l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data"*;

VISTE le ulteriori modifiche introdotte all'art. 6, comma 17, del D.Lgs. 152/2006 dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il quale, all'art. 24, comma 1, lett. a) ha previsto che: *"all'articolo 6, comma 17, sesto periodo, dopo le parole: «titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data» sono inserite le seguenti: «anche ai fini delle eventuali relative proroghe»"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, recante *"Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico"*;

Re



VISTO il Decreto ministeriale 4 marzo 2011 *“Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare e nella piattaforma continentale”*;

VISTO il Decreto direttoriale 22 marzo 2011 *“Procedure operative di attuazione del Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli ai sensi dell’articolo 15, comma 5 del Decreto Ministeriale 4 marzo 2011”*;

VISTO il Decreto ministeriale 5 maggio 2005, con il quale alla Società Gas della Concordia S.p.A. è stato accordato per la durata di anni sei il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «B.R269.GC» ubicato nel mare Adriatico nell’ambito della Zona “B”;

VISTI i Decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 16 aprile 2008, con i quali la titolarità del permesso è stata intestata, in ultimo, alla Società Medoilgas Italia S.p.A.;

VISTA l’istanza in data 23 febbraio 2011 della Società Medoilgas Italia S.p.A. con la quale è stata chiesta la proroga triennale del permesso di ricerca denominato “B.R269.GC” e la successiva nota del 29 aprile 2011 di riduzione dell’area;

VISTA il parere favorevole della Divisione III - Sezione U.N.M.I.G. di Roma espresso con nota prot. n. 09445 del 3 maggio 2011;

VISTO il Decreto ministeriale 7 novembre 2011, con il quale è stata disposta la sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca, dal 5 maggio 2011 al 5 maggio 2012 e la riduzione dell’area del permesso di ricerca;

CONSIDERATO che non ricorrono gli estremi di cui all’art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994 per l’acquisizione del parere del Comitato Tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, ora Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie;

RITENUTO di poter accordare la proroga ai fini del completamento dell’attività di ricerca nell’ambito del programma originario e nel rispetto della normativa vigente;

PRESO ATTO che la Società ha eseguito il programma di ricerca approvato ed ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal permesso originario;

DECRETA:

Art. 1 (Proroga del permesso di ricerca)

1. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «B.R.269.GC» ubicato nel mare Adriatico nell’ambito della Zona “B” di cui è titolare la Società Medoilgas Italia S.p.A. (c.f. n. 08344911006), con sede in

Rp



Roma, Via Cornelia, 498 - 00166 Roma è prorogato per la durata di anni tre a decorrere dal 5 maggio 2012.

Art. 2
(Obblighi e prescrizioni)

1. Il permesso è prorogato nel rispetto delle disposizioni del decreto di conferimento, del presente decreto, del disciplinare tipo di cui al decreto ministeriale 4 marzo 2011 e del decreto direttoriale 22 marzo 2011.

Art. 3
(Pubblicazione e consegna)

1. Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse* e consegnato alla Società Medoiligas Italia S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio - Filiale Abruzzo.

2. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, sede di Roma, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Roma, **27 APR. 2012**

IL DIRETTORE GENERALE
(*Franco Terlizzese*)

Le